

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di due buoni fruttiferi postali, emessi il 18.10.2021, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente che ha opposto l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'istante.

Lamenta, in particolare, la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi, atteso che i buoni, la cui serie risulta indicata solo a penna, risultano privi di elementi dai quali evincere la data di scadenza e/o la durata. Si duole inoltre del fatto che l'intermediario non ha consegnato il Foglio Informativo con le caratteristiche dell'investimento.

Esperito infruttuosamente il reclamo, l'istante si è rivolto all'Arbitro, al quale ha chiesto il rimborso dei buoni, oltre interessi nonché il risarcimento del danno dovuto alla mancata consegna del foglio informativo.

Costituitosi nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso rilevando l'incompetenza *ratione temporis* e l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro.

Nel merito, la resistente ha rilevato quanto segue: 1) i buoni oggetto di ricorso devono qualificarsi come "a termine" ed appartengono alla serie a termine "AA2", collocata nel periodo compreso fra il 14/04/2001 ed il 22/10/2001, per la quale era prevista la scadenza al settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; 2) all'epoca della sottoscrizione, non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto l'emissione di questa specifica tipologia di titoli veniva effettuata per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro resi noti mediante affissione nei locali aperti al pubblico e con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 3) sono assenti elementi che possano

ingenerare dubbi sulla tipologia di appartenenza; 4) i buoni, aventi la durata massima di sette anni sono prescritti il 18.10.2018, mentre la richiesta di restituzione è stata avanzata solo il 15.1.2024; 5) l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 c.c., ai fini della decorrenza del termine prescrizione, deriva solo da cause giuridiche e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merito fatto; 6) richiama precedenti dell'Arbitro, tra cui la decisione del Collegio di Coordinamento la decisione n. 4656/2022, in merito alla richiesta di risarcimento del danno, la quale prevede che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere. L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente disattendere le eccezioni sollevate dall'intermediario in relazione alla dedotta incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* e *ratione temporis*, alla luce del consolidato orientamento dell'ABF in argomento.

Invero, con riferimento alla dedotta incompetenza *ratione temporis*, tale rilievo deve ritenersi infondato, in adesione ai principi espressi e ribaditi dal Collegio di coordinamento secondo cui, in relazione ai rendimenti dei buoni fruttiferi occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., Coll. Coordinamento n. 4656/2022; n. 6142/2020; n. 72/2014).

Analogamente, con riferimento all'eccezione di incompetenza per materia, va confermato il principio secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza (così, Coll. Coordinamento, dec. n. 5674/2013), dovendosi negare la qualificazione dei buoni fruttiferi come "strumenti finanziari" e quindi come "prodotti finanziari" suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF, sul presupposto della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr., art. 1 ter, TUF), nonché sulla base del "*l'art. 1, lett. u) TUF che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari*" (così, Coll. Coordinamento, dec. n. 4656/2022).

Nel merito della domanda, il Collegio rileva che il ricorso non può essere accolto, per i motivi che seguono.

Ed invero, dall'esame dei titoli in questione, emerge che: *i)* sul fronte e sul retro dei titoli è riportata la dicitura "a termine; *ii)* sul lato retro è apposto un timbro (controfirmato) recante la data di emissione e una stampigliatura che fa rinvio, quanto agli interessi corrisposti, al "decreto di emissione della serie vigente alla data della sottoscrizione"; *iii)* sempre sul retro è presente una scritta a mano recante l'indicazione della serie "AA2" senza ulteriori timbri o firme di validazione.

Orbene, è orientamento consolidato dell'Arbitro quello per cui dalla data di emissione del titolo, mediante la consultazione della tabella dello "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali A Termine", reperibile sul sito della emittente, è possibile riscontrare la serie (ciò che risulta peraltro indicata con riferimento ai buoni in esame) e la data di scadenza del buono emesso, in quella data e per quella serie.

Da tale riscontro emerge quindi che i buoni appartenenti alla serie "AA2" sono stati istituiti con il DM Tesoro del 29.3.2001 e risultano emessi nel periodo dal 14.4.2001 al 22.10.2001. L'art. 8 del DM 29.3.2001, prevede che "*I buoni fruttiferi postali della serie «AA2» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.*"

Per quanto attiene al computo del termine di prescrizione di un BFP, l'orientamento dell'ABF si è allineato ai più recenti principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 19243/2023 e Cass., n. 23006/2023), superando la precedente interpretazione ed affermando di contro il principio di diritto

per cui *“Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”* (Coll. Coordinamento, dec. n. 6196/2024).

Chiarito quanto precede, atteso che i buoni sono stati emessi il 18.10.2001 e che la durata è settennale, il termine di scadenza è il 18.10.2008 mentre la prescrizione si è maturata il 18.10.2008; e a tal riguardo va precisato che, dalla documentazione in atti la richiesta di rimborso, coincidente con il reclamo, è stata avanzata solo il 15.1.2024, e quindi successivamente allo scadere del termine utile per l’esercizio del diritto; con la conseguenza che legittimamente l’intermediario ha negato il rimborso.

Occorre altresì osservare che il Collegio di Coordinamento, con specifico riferimento alla doglianza relativa all’omessa consegna del foglio informativo, aveva già precisato che l’ipotetica violazione da parte dell’intermediario non impedisce il decorso della prescrizione, e che il relativo termine inizia a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell’obbligazione, previsto dalla legge (Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 18.7.2019, n. 17814).

Al riguardo, va rilevato che il resistente ha formulato una richiesta risarcitoria in relazione alla mancata consegna del foglio informativo; in relazione a tale domanda occorre far riferimento al più recente principio espresso dal Collegio di Coordinamento con una recente decisione (n. 11113/2025), secondo cui la competenza temporale dell’Arbitro deve essere valutata in riferimento al comportamento omissivo dell’intermediario, che cessa col venir meno dell’obbligo informativo, e cioè al maturare della prescrizione, dovendosi tener conto che la rilevanza della condotta omissiva a fini risarcitori è strettamente connessa al D.M. 19 dicembre 2000, che costituisce il fondamento normativo dell’obbligo informativo.

Senonchè, nel caso di specie, il termine prescrizionale, con conseguente cessazione dell’obbligo informativo, è maturato il 18 ottobre 2018, mentre il ricorso, risulta depositato in data 26 agosto 2025 e vale a dire successivamente al termine di 6 anni dal comportamento contestato; tale per cui, va rilevata la incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro a valutare la domanda in questione.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE